

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 10, paragrafo 1, del Trattato sulla Carta dell'energia.
 - La rimozione dell'interconnettore AQUIND dall'elenco dell'Unione e la mancanza di una qualsiasi motivazione per tale rimozione violerebbero gli obblighi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del Trattato sulla Carta dell'energia riguardanti la creazione di condizioni stabili, eque e trasparenti e il riconoscimento di un trattamento giusto ed equo agli investimenti.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto a una buona amministrazione ai sensi dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
 - In violazione dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la rimozione dell'interconnettore AQUIND dall'elenco dell'Unione non sarebbe stata gestita in modo imparziale e il diritto delle ricorrenti di essere ascoltate prima dell'adozione del regolamento delegato non sarebbe stato rispettato.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di diritto dell'Unione della parità di trattamento.
 - In violazione del principio di diritto dell'Unione della parità di trattamento, l'interconnettore AQUIND sarebbe stato trattato in modo diverso e iniquo rispetto ad analoghi progetti di interesse comune (PIC) proposti, senza alcuna giustificazione per una simile disparità di trattamento.
6. Sesto motivo, vertente sulla violazione del principio di diritto dell'Unione di proporzionalità.
 - In quanto PIC esistente in fase di sviluppo, la mera rimozione dell'interconnettore AQUIND dall'elenco dell'Unione senza procedere ad un'approfondita comparazione di progetti analoghi e senza dare alle ricorrenti l'opportunità di porre rimedio a eventuali problemi sarebbe sproporzionata.
7. Settimo motivo, vertente sulla violazione dei principi di diritto dell'Unione della certezza del diritto e del legittimo affidamento.
 - La misura impugnata violerebbe il legittimo affidamento delle ricorrenti quanto al diritto di essere incluse nell'elenco dell'Unione e al fatto che il procedimento di redazione dell'elenco di progetti di interesse comune dell'Unione sarebbe stato condotto nel rispetto degli obiettivi e degli obblighi del regolamento RTE-E nonché di altri requisiti giuridici applicabili.

(¹) GU 2020, L 74, pag. 1.

(²) Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU 2013, L 115, pag. 39).

Ricorso proposto il 22 maggio 2020 — Nosio/EUIPO — Tros del Beto (ACCUSÌ)

(Causa T-300/20)

(2020/C 247/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Nosio SpA (Mezzocorona, Italia) (rappresentanti: J. Graffer, G. Rubino, A. Ottolini, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Tros del Beto, SLU (Marçà, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo ACCUSÌ — Domanda di registrazione n. 16 014 921

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 13 marzo 2020 nel procedimento R 871/2019-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- dichiarare che i segni sono dissimili;
- ammettere alla registrazione la domanda oggetto di opposizione.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 19 maggio 2020 — Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics e Jushi Egypt for Fiberglass Industry / Commissione**(Causa T-301/20)**

(2020/C 247/40)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrenti: Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE (Ain Sukhna, Egitto), Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE (Ain Sukhna) (rappresentanti: B. Servais e V. Crochet, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione, del 1° aprile 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto, nella parte in cui esso le riguarda⁽¹⁾;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che il metodo utilizzato dalla Commissione per stabilire il costo di produzione della Hengshi, le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) ed i profitti ai fini del calcolo del valore normale costruito della stessa violerebbe l'articolo 2, paragrafo 5, nonché l'articolo 2, paragrafi 3, 6, 11 e 12, e l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che il metodo utilizzato dalla Commissione per la determinazione dei margini di undercutting (applicazione di prezzi inferiori) e di underselling (vendita sottocosto) relativamente alle ricorrenti violerebbe l'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 6, e l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base.

⁽¹⁾ GU 2020, L 108, pag. 1.